



# COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

(Prov. Pescara)

P.zza della Vittoria – 65020 Sant' Eufemia a Maiella – Tel: 085/920116 – 920255 Fax 085/920951  
Codice Fiscale 81000470682 - E.mail: anagrafe.eufemia@libero.it

**ORDINANZA N. 11 del 24.7.2020**

**OGGETTO: CHIUSURA SENTIERO HT5**

## IL SINDACO

Vista la nota prot. 3101 del 21/07/2020 con la quale venivano segnalate all'Ente Parco Nazionale della Majella una serie di criticità riguardanti la rete sentieristica insistente sul territorio del Comune di Sant'Eufemia a Maiella;

Considerato che nella nota di cui sopra, relativamente al sentiero HT5 si specificava:

*“Sul sentiero HT5, dall'imbocco in località “fonticella” e fino a circa 1Km oltre le barrire paravalanghe la vegetazione ha raggiunto altezze che rendono estremamente pericolosa la percorrenza a piedi.*

*Attualmente risulta essere “pulito” solo l'imbocco del sentiero che potrebbe rappresentare un invito ingannevole agli escursionisti che dopo pochi metri si troverebbero avvolti in una selva.*

*Pur volendo comprendere che, trattandosi di ippovia, i cavalli non hanno difficoltà nel passaggio, si ritiene alquanto necessario assicurare anche condizioni di percorrenza pedonale per ragioni di sicurezza.*

*In primo luogo il sentiero di cui trattasi è di fatto frequentato da sempre anche da escursionisti che si muovono a piedi; in secondo luogo anche i cavalieri, in situazioni di emergenza, potrebbero trovarsi costretti a percorrerlo a piedi ed in fine lo stesso tracciato rientra nella proposta di itinerari per MTB di cui si auspica una rapida approvazione. (VEDI FOTO HT5). Sullo stesso sentiero, per l'intero tratto si ritiene necessario incrementare la segnaletica sempre per garantire la sicura percorribilità, specie in condizioni di scarsa visibilità.*

Vista la nota di riscontro dell'Ente Parco Nazionale della Majella, acclarata al protocollo comunale n. 3145 del 23/07/2020 nella quale si specifica quanto segue:

*“...si provvederà agli interventi rilevati, unitamente agli interventi sull'intera rete sentieristica del Parco, sulla quale si sta operando seppur con i ritardi dovuti all'emergenza epidemiologica Covid-19”;*

*“...si sottolinea che HT5 è un percorso per cavalli e non per escursionisti; pertanto si potrà procedere ad una ripulitura non appena superate le criticità che incombono sui sentieri escursionistici nel resto del territorio del Parco”;*

Considerato che il sentiero di cui trattasi è spesso oggetto di percorrenza anche da parte di appassionati di MTB;

Considerato che ad oggi non risulta essere vigente una prescrizione normativa che vieta la percorrenza a piedi su sentieri per i quali è prevista il passaggio anche da altre tipologie di utenze (cavalieri a cavallo); Tenuto conto che il tracciato di cui trattasi è frequentato da escursionisti che si muovono a piedi specie nel periodo estivo;

Tenuto conto che l'attuale stato del manto della vegetazione ha raggiunto altezze tali da non consentire la percorrenza in condizioni di sicurezza, specie da parte di anziani e bambini che, in condizioni normali, frequentano il sentiero di cui trattasi in quanto non presenta eccessiva pendenza o difficoltà di percorrenza;

Visto, in particolare:

- l'articolo 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei

particolari casi in cui, in sede locale, possano verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

- l'articolo 54 comma 4 del medesimo d.lgs 267/2000 il quale statuisce che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

### ORDINA

per i motivi in premessa richiamati ed in particolare, al fine di tutela della salute, sicurezza ed incolumità pubblica,

la chiusura temporanea del sentiero denominato HT5 alla percorrenza pedonale ed alla percorrenza mediante MTB nel tratto indicato nella planimetria allegata fino a quando non verranno eseguiti i necessari lavori di manutenzione da parte dell'Ente Parco Nazionale della Majella.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

Gli importi di sanzione dovranno essere corrisposti sul conto corrente bancario del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, codice Iban IT 40 J 05424 04297000050167900, ovvero sul c.c.p. 13580659.

### CHIEDE

All'Ente Parco Nazionale della Majella di voler comunicare tempestivamente al Comune di Sant'Eufemia a Maiella il termine di esecuzione dei lavori in modo tale da poter provvedere alla revoca della presente ordinanza.

### DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Prefettura di Pescara;  
Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC Sant'Eufemia a Maiella;  
Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Pescara  
Carabinieri Comando Stazione Caramanico a Terme;  
Ente Parco Nazionale della Majella.

### AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del Comune di Sant'Eufemia a Maiella.

Sant'Eufemia a Maiella, li 24.07.2020



IL SINDACO  
(dott. Francesco CRIVELLI)

Nuovi Itinerari

Mountain Bike

MTB8a - MTB9a - raccordo

SAN'EUFEMIA A MAIELLA

- MTB8a
- MTB9a
- MTB10a
- MTB8\_raccordo\_new
- MTB8
- MTB9

Majella\_24-01-20

